

# SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVII LEGISLATURA—

**Doc. IV- *quater*  
n. 1**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIARRUSSO)

SULLA

APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO  
CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**GABRIELE ALBERTINI**

procedimento civile n. 17851/12 pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Brescia

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 2014

---

ONOREVOLI SENATORI. Il senatore Gabriele Albertini, con lettera del 7 agosto 2014, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento civile n. 17851/12 pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Brescia.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 3 settembre 2014 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 7, 15, 22 e 29 ottobre 2014, concludendo l'esame in tale data.

\* \* \*

Si precisa preliminarmente che il senatore Albertini è stato parlamentare europeo ininterrottamente a partire dal 2004, è stato eletto senatore il 24 febbraio 2013, proclamato dalla Corte d'Appello il 5 marzo 2013 e sostituito al Parlamento europeo dalla Corte d'Appello il 12 aprile 2013.

La vicenda dalla quale trae origine il procedimento civile in questione riguarda fatti avvenuti anteriormente all'elezione al Senato del predetto parlamentare. Lo stesso senatore Albertini, con lettera indirizzata al Presidente del Senato del 7 agosto 2014 precisa testualmente che: *"i fatti alla base della vicenda processuale risalgono alla fine del mese di ottobre 2012, momento in cui rivestivo la carica di deputato al Parlamento europeo"*.

La Corte costituzionale (sentenza n. 252 del 1999) ha stabilito che - in caso di mutamento della Camera di

appartenenza - la delibera di insindacabilità spetta alla Camera cui il parlamentare apparteneva al momento del fatto all'origine della questione.

Va a tal proposito precisato che la valutazione del cosiddetto nesso funzionale - ossia la connessione tra opinioni espresse e l'esercizio della funzione parlamentare - non può che essere demandato alla Camera di appartenenza al momento del fatto, atteso che solo quest'ultima può essere titolata alla valutazione dei profili funzionali, ossia a valutare se le opinioni espresse siano riconducibili ad attività espletate in tale sede parlamentare. Sarebbe infatti un paradosso logico - oltre che giuridico - demandare la valutazione del nesso tra opinioni espresse ad attività espletate dal parlamentare durante la carica ad una Camera diversa da quella alla quale il parlamentare stesso apparteneva, con l'assurda conseguenza che una Camera sarebbe in tal modo legittimata ad ingerirsi nella sfera di autonomia di un'altra e a valutare pertanto la riconducibilità delle opinioni espresse alle attività parlamentari svolte presso altra Camera.

Nel caso di specie, al momento del fatto, il senatore Albertini rivestiva la carica di parlamentare europeo e, conseguentemente, la competenza a deliberare spetta necessariamente al Parlamento europeo, al quale peraltro si era rivolto lo stesso senatore Albertini, chiedendo una pronuncia sul suo caso. A seguito di tale istanza il Parlamento europeo, nella seduta del 21 maggio 2013 ha deliberato di non riconoscere l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse, accogliendo la proposta della Commissione giuridica. Quest'ultima,

non ravvisava un nesso funzionale con l'attività di parlamentare europeo e riteneva pertanto insussistente la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse.

Il 24 luglio 2013 l'onorevole Albertini - nel frattempo proclamato senatore - ha tuttavia richiesto la riconsiderazione del suo caso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, la quale ha espresso la raccomandazione di respingere la richiesta di riesame; raccomandazione poi accolta dal Parlamento europeo il 24 febbraio 2014.

In data 7 agosto 2014 l'onorevole Albertini ha chiesto una deliberazione di insindacabilità sulla stessa vicenda al presidente del Senato Grasso. Tra l'altro, lo stesso onorevole Albertini fa presente che *"molti fatti rilevanti sono accaduti successivamente all'avvio della trattazione della causa civile [...] tali fatti si verificarono quando il sottoscritto era già stato eletto quale componente di questa Assemblea"*: ma allora evidentemente questi fatti non rilevano ai fini della trattazione della causa civile, essendosi verificati successivamente (quando la causa era quindi già in corso).

Successivamente a tale richiesta, il senatore Albertini, con lettera del 16 ottobre 2014, allegava una comunicazione del Parlamento europeo, del medesimo giorno, con la quale tale istituzione parlamentare informava l'interessato che la richiesta di riesame della decisione del 21 maggio 2013 era stata deferita il 16 settembre scorso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, unica istituzione competente a deliberare (ed eventualmente a

riesaminare le proprie decisioni) in merito alla vicenda in questione.

\* \* \*

Per tali motivi, la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare sul fatto oggetto del procedimento in titolo.

GIARRUSSO, *relatore*